

Pandemia, impedimento del difensore nell'udienza penale: a volte è legittimo

Nel pieno di un'emergenza sanitaria, e con tutti gli imprevisti dell'ultimo momento, l'avvocato ha diritto al rinvio dell'udienza? (Cass. pen., sentenza n. 4624/2021).

Pubblicato il 26/02/2021

In tempo di quarantene e figli in didattica a distanza, la routine professionale degli avvocati ne è risultata stravolta e, finanche nel lavoro da remoto, sempre più spesso si è chiamati a conciliare impegni professionali con quelli privati e, ancor più pesantemente, con quelli che, purtroppo, riguardano la salute.

*A questo punto appare necessario domandarci: nel pieno di un'emergenza sanitaria, e con tutti gli imprevisti dell'ultimo momento che comporta, l'avvocato vanta il diritto a vedersi rinviata un'udienza?*

Le applicazioni delle norme del [codice di rito penale](#) sono risultate variegate.

A Taranto, nel febbraio 2020, al Tribunale di sorveglianza era stata respinta la richiesta di differimento della trattazione dell'udienza per ragioni di salute del difensore, il quale aveva trasmesso la certificazione medica attestante l'impedimento a presenziare all'udienza. La Cassazione, interpellata dal legale, ha rimescolato le carte, segnalando l'errore del giudice: era stata depositata una certificazione medica che documentava un impedimento assoluto con riposo a letto, prescritto dal sanitario all'avvocato.

La I Sezione penale, con la sentenza 22 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4624 (testo in calce) in quell'occasione, ha precisato che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell'udienza, laddove si trovi nelle condizioni di essere legittimamente impedito per motivi di salute. Il trend giurisprudenziale era stato lanciato dalle Sezioni unite nel 2016 che aveva sentenziato in tema di legittimo impedimento per ragioni di salute del difensore, ponendo l'attenzione sulla rilevanza

dell'impedimento del professionista determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate.

In un'altra occasione, il 2 febbraio scorso, la V sezione penale aveva invece sentenziato che l'età avanzata del difensore, nella specie pari a 77 anni, e la sua residenza in zona rossa, nel piemontese, non costituissero valide ragioni per far slittare l'udienza penale, che poteva essere tenuta seguendo le regole del distanziamento dettate dall'articolo 83 del [decreto Cura Italia](#).

Nel vuoto normativo, alcuni Consigli dell'Ordine degli Avvocati hanno condiviso, con Tribunali e Procure, un vero e proprio fac simile di Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio dell'impedimento del difensore nel processo penale, al fine di supportare l'istanza di rinvio dell'udienza per improvvisi sintomi compatibili con il contagio da COVID-19, e rispetto ai quali vi sono raccomandazioni da parte delle Autorità Sanitarie a contattare il medico e ad evitare di uscire di casa, o per uno degli altri casi precisati sul modello stesso.

Nell'ambito di alcuni fori, COA e magistrati si sono premurati di affrontare, in sinergia, le ipotesi non documentabili seduta stante. I Tribunali aderenti, tra cui quello di Verona, hanno ritenuto di concedere un differimento di cortesia, a prescrizione sospesa per l'intera durata dello stesso, a quegli avvocati che faranno richiesta di rinvio dell'udienza con le modalità indicate, poiché la mancanza di documentazione sanitaria non consente di applicare il regime di sospensione della prescrizione proprio del legittimo impedimento.

Da nord a sud l'impedimento appare diversamente legittimo, tra certificati medici, età avanzata del difensore, residenza in zona rossa e sintomi da Covid non documentabili.

Ricordo un episodio, accaduto 11 anni fa, all'interno di una sezione distaccata di Tribunale poi soppressa: in piena estate mi trovavo in piedi, all'ottavo mese di gravidanza, ad attendere il mio turno all'interno dell'aula gremita, tra parti e colleghi. La giudice, al microfono, fece presente che c'era una donna incinta a cui nessuno aveva

ceduto il posto a sedere, quindi anticipò la mia udienza facendomi sedere direttamente al banco.

Da allora, nella gerarchia delle fonti, tra codici e accordi stipulati dagli ordini professionali, ho inserito la solidarietà e l'inclusione, in quell'occasione tutta al femminile.

[CASSAZIONE PENALE, SENTENZA N. 4624/2021 >> SCARICA IL TESTO PDF](#)

( da [www.altalex.com](http://www.altalex.com) )

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

**SEZIONE I PENALE**

**Sentenza 22 ottobre 2020 - 5 febbraio 2021, n. 4624**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARACENO Rosa Anna - Presidente -

Dott. TALERICO Palma - Consigliere -

Dott. CAPPUCCIO Daniele - Consigliere -

Dott. CAIRO Antonio - rel. Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

M.G., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 12/02/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO;

udita la relazione svolta dal Consigliere CAIRO ANTONIO;

lette/sentite le conclusioni del PG. Letta la requisitoria del Dott. Lignola Ferdinando, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Suprema Corte di cassazione con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Taranto.

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

1. Il Tribunale di sorveglianza di Taranto, con ordinanza in data 12/2/2020, respingeva l'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione avanzata, nell'interesse di M.G. e dichiarava inammissibile la domanda di detenzione domiciliare. Ciò disattendendo la richiesta di differimento della trattazione dell'udienza per ragioni di salute del difensore che aveva trasmesso certificazione medica attestante l'impedimento a presenziare all'udienza.

2. Ricorre per cassazione M.G., con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato Michele Arcangelo Iaia, e lamenta la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 127 c.p.p..

2.1. L'istanza di differimento era stata disattesa errando, essendo stata depositata certificazione medica che documentava l'impossibilità di presenziare del professionista. Si documentava un impedimento assoluto con riposo a letto prescritto dal sanitario, condizione che avrebbe imposto il differimento dell'udienza.

2.2. Con il secondo motivo si duole il ricorrente del mancato accoglimento delle misure alternative richieste e si deduce la nullità dell'ordinanza per violazione delle lettere b) ed e) dell'art. 606 c.p.p.. Nel merito non si erano considerati i progressi compiuti dal condannato. M. stava frequentando il S.ert. con regolarità e il Tribunale non ne aveva tenuto conto, nè aveva considerato che alcune pendenze si erano risolte positivamente in giudizio.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato e ha effetto pregiudiziale, assorbendo e non precludendo la deduzione ulteriore che investe il merito della questione.

3.1. Costituisce dato incontrovertito quello secondo cui, all'udienza camerale il difensore di fiducia aveva fatto constare legittimo impedimento a comparire, attraverso la trasmissione di certificazione medica.

Al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell'udienza, laddove si trovi nelle condizioni di essere legittimamente impedito per motivi di salute (impedimento documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria). Se disatteso, l'impedimento dà luogo a nullità (Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343).

La conclusione è in linea con l'interpretazione dell'art. 127 c.p.p., recepita dalle Sezioni unite che, pronunciandosi in tema di legittimo impedimento per ragioni di salute del difensore nel giudizio abbreviato, hanno affermato la rilevanza dell'impedimento del professionista determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate (Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo, Rv. 267748).

Alla luce di quanto premesso l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice di merito per nuovo giudizio.

**P.Q.M.**

**Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Taranto.**

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2021.